



IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VICENZA

Prima sezione civile e fallimentare, riunito in camera di consiglio nelle Persone dei Signori Magistrati:

-Dott. Marcello Colasanto                      Presidente

-Dott. Giuseppe Limitone                      Giudice

-Dott. Paola Gazzola                          giudice rel.

nel procedimento iscritto in data 22.6.2012 al n. 4334/2012 R.G.

avente ad oggetto l'omologazione del concordato preventivo proposto da:

[redacted] con sede in Malo (VI) via Schio n. 25 (C.F. [redacted]) in persona del legale rappresentante, [redacted] quale Presidente del Consiglio di amministrazione della in forza di delibera del 11.4.2011 verbale Notaio Giulio Carraro di Schio (VI) rep. 184.109,

con la difesa dall'avv. [redacted] di Vicenza, presso il cui studio in Vicenza, Contra [redacted] eletto domicilio (come da mandato in calce al ricorso);

ricorrente

nei confronti di:

Commissionario giudiziale, dott. [redacted] nominato con decreto del Tribunale di Vicenza del 18.8.2011, contumace

e dei creditori dissenzienti.

1) ██████████ residente in Thiene (VI), via Sant'Ilario  
n.9;

2) ██████████ residente in Thiene (VI), via Sant'Ilario  
n.13;

3) ██████████ residente in Thiene (VI), via Sant'Ilario  
n.9;

-creditori dissenzienti contumaci-

ha pronunciato il seguente

#### D E C R E T O

Con ricorso depositato in data 12.4.2011 da ██████████  
s.r.l. con sede in ██████████ (VI) via Schio n. 27 (C.F. ██████████  
██████████ in persona del legale rappresentante, Luca  
Pierdomenico Drago quale presidente del consiglio di  
amministrazione in forza di delibera del 11.4.2011 verbale  
Notaio Giulio Carraro di Schio (VI) rep. 184/188, per  
l'ammissione della società alla procedura di concordato  
preventivo ai sensi dell'art. 160 della legge fallimentare.

Il ricorso risulta comunicato al Pubblico Ministero .

A seguito di integrazioni depositate l'8.7.2011 e il  
29.7.2011 il Tribunale con decreto del 19.8.2011 dichiarava  
aperta la procedura di concordato preventivo e nominato  
commissario giudiziale il dott. ██████████

Risulta che la società in data 6.9.2011 nel termine  
assegnato ha depositato la somma stabilita ex art. 163  
l.fall. per le spese di procedura.

L'adunanza dei creditori veniva convocata per la data fissata nel decreto del 20.10.2011 rinviata su richiesta del Commissario e della debitrice al 29.11.2011, al 3.2.2012 e considerata l'integrazione depositata dalla debitrice l'adunanza veniva rinviata al 23.3.2012 .

In data 31.1.2012 il Commissario Giudiziale depositava la relazione ex art. 172 l.fall. e a seguito del rinvio dell'adunanza dei creditori in data 20.3.2012 il Commissario depositava l'integrazione della relazione ex art. 172 l.fall..

All'udienza del 23.3.2012 si procedeva alle votazioni sulla definitiva proposta del debitore,

va rilevato che la proposta concordataria definitiva votata, che prevede in sostanza la suddivisione dei creditori chirografari in tre classi + una classe di creditori postergati, a seguito dell'integrazione del 19.3.2012 ("quinta integrazione") prevede in estrema sintesi il pagamento integrale delle spese di procedura, preclusioni, crediti privilegiati, ipotecari nel limiti della capienza, e in misura percentuale i creditori chirografari suddivisi in quattro classi 1/ banche in chirografo 36,46% <recte 30,46%>, 2/ fornitori ed altri creditori chirografari 13,72%, 3/ professionisti per rinuncia al privilegio 44,75%, 4/ creditori chirografari postergati 0% .

La proposta come integrata come ben evidenziato dal

C.G., nella relazione ex art. 172 l.fall. Integrazione era subordinata per volontà della stessa debitrice alla rinuncia da parte delle banche alle ipoteche giudiziali ed agli interessi maturati e maturandi a far data dal deposito del decreto di ammissione 18.8.2012 (Cfr. pagina 3 della relazione integrativa del C.G. e pagina 5 della "quinta integrazione" depositata dalla debitrice in data 19.8.2012 da intendersi qui trascritta).

All'udienza del 23.3.2012 si procedeva alle votazioni sulla definitiva proposta del debitore.

Orbene risulta che la suindicata proposta concordataria nei 20 giorni successivi all'adunanza dei creditori è risultata approvata dalla maggioranza dei crediti ammessi al voto ai sensi dell'art. 177 l.fall. atteso che, sull'ammontare totale dei crediti ammessi al voto euro 2.685.350,17, hanno espresso voto favorevole all'approvazione del concordato i creditori rappresentanti crediti per totali euro 1.933.967,25 (la maggioranza dei crediti ammessi corrisponde ad euro 1.342.675,10), inoltre risulta pure il voto favorevole della maggioranza delle classi in quanto due classi su tre hanno espresso voto favorevole nei termini meglio indicati dal Commissario nella relazione riepilogativa del 17.4.2012 (1) Classe banche maggioranza chiesta euro 793.068,86 voti favorevoli euro 1.371.462,73; (2) classe fornitori e altri creditori chirografari maggioranza chiesta

euro 512.424,26 voti favorevoli euro 439.140,59, voti contrari euro 1.420,00 (3) classe professionisti per rinuncia al privilegio maggioranza chiesta euro 37.181,987 voti favorevoli euro 74.363,93.

Solo i creditori della classe "fornitori chirografari + debiti vari" per un totale di euro 1.420,00 hanno espresso voto contrario.

Il collegio fissava con decreto del 19.4.2012 l'udienza del 6.7.2012 per l'inizio del giudizio di omologazione.

In data 26.6.2012 il Commissario giudiziale depositava il proprio parere ex art. 180 l.fall.

All'udienza del 6.7.2012 la società debitrice depositava memoria di osservazioni al parere ex art. 180 l.fall.

Nessun creditore dissenziente si costituiva.

All'udienza fissata per l'omologa del 6.18.2012 il Tribunale assegnava al Commissario termine per deposito di parere integrato e fissava nuova udienza al 28.9.2012.

Il Commissario in data 24.9.2012 depositava integrazione al parere ex art. 180 l.fall. nel quale ribadiva il proprio parere non favorevole all'omologa del concordato.

All'udienza del 28.9.2012 avanti al Collegio la società debitrice depositava "memoria-osservazioni all'integrazione al parere ex art. 180 l.fall." e concludeva per l'omologa mentre il Commissario giudiziale confermava il proprio parere

non favorevole all'omologa anche alla luce della memoria depositata in udienza dalla debitrice. Il Tribunale riservava la decisione.

In data 18.10.2012 la debitrice depositava memoria di osservazioni di aggiornamento e il Collegio con decreto del 26.10.2012 rimetteva la causa in istruttoria fissando l'udienza del 9.11.2012.

Infine all'udienza del 9.11.2012 il Commissario confermava il parere non favorevole all'omologa mentre il procuratore della debitrice concludeva testualmente nel senso che "le perplessità evidenziate dal Commissario Giudiziale siano superabili alla luce della formulazione della proposta poi votata". Il collegio si riservava la decisione.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva il Collegio che il Commissario giudiziale ha espresso parere non favorevole all'omologa del concordato preventivo proposto dalla riporrente [REDACTED] essendo vanito a mancare il fondamentale presupposto della proposta ("quinta integrazione") votata.

Il Commissario giudiziale ha infatti evidenziato che solo alcuni Istituti di credito hanno aderito alla proposta concordataria che prevede "la rinuncia da parte delle banche alle ipoteche giudiziali ed agli interessi maturati e maturandi a far data dal deposito del decreto di ammissione

18.8.2012" .

Il Commissario giudiziale ha inoltre fatto rilevare che non tutti gli istituti di credito interessati hanno aderito alla proposta e che, fatta eccezione per [redacted] s.p.a., le banche aderenti alla proposta hanno a loro volta condizionato la rinuncia all' analogo comportamento delle altre banche.

Pertanto il Commissario giudiziale ha espresso parere non favorevole all' omologa in quanto soltanto l' effettiva duplice rinuncia delle banche consente di prevedere un residuo attivo a favore dei creditori chirografari e, conseguentemente, di prevedere fattibilità di riparto previsto (cfr. pag. 4 parere ex art. 180 l. fall. depositato il 26.6.2012).

1) Orbene il Collegio, in via preliminare, ritiene che il parere del Commissario Giudiziale abbia la funzione di informare il tribunale, a prescindere dalla presentazione di specifiche opposizioni od eccezioni, non solo in relazione all' eventuale compimento di atti di frode o atti non autorizzati da parte del debitore, ma anche e soprattutto su tutti gli aspetti che possono assumere qualche rilevanza al fine della omologazione del concordato preventivo, specialmente se emersi dopo la votazione dei creditori, al fine di verificare la permanenza di tutte le condizioni di ammissibilità del concordato preventivo, tra le quali, particolarmente, la stessa fattibilità del concordato

preventivo (cfr. Trib. Ancona 23.02.06 inedita; Cass.  
15.9.2011 n. 18864).

Si osserva infatti che il parere del Commissario  
Giudiziale ex art. 180 l.fall. non può essere indirizzato ai  
creditori, perché hanno già votato, e neppure alle parti  
costituite, poiché il termine per il suo deposito (10 giorni  
anteriori all'udienza di omologazione) coincide con quello di  
costituzione di tutte le parti, ma al solo al Tribunale, per  
consentirgli di valutare se il concordato sia tuttora  
fattibile e vada omologato.

2) Nel caso di specie osserva il Collegio che in  
effetti la proposta di concordato preventivo così come  
modificata dalla debitrice (alla luce del parere ex art. 172  
l.fall. del Commissario Giudiziale e delle successive  
integrazioni al parere) con atto di data 19.3.2012 ("quinta  
integrazione") in ordine ai creditori istituti di credito ha  
previsto testualmente quanto di seguito trascritto:

"Banche passiva conto sportello euro 14.426.778,84 (V. all.A),  
d'importo risulta sostanzialmente confermato (III integrazione). Si  
rileva come, in merito a tale complessivo importo, il medesimo, così  
come precedentemente evidenziato (III integrazione), sia stato  
inserito in opportuna classe debitoria privilegiata (classe II) e  
valorizzato il relativo importo di euro 14.426.778,84 nella misura  
fatta pari al 100%. E' stato inoltre previsto che gli Istituti di  
credito interessati in tale classe, abbiano a rinunciare alla



pretessa di ogni tipo di interessi sull'ammontare dei crediti vantati a far tempo dal 18.8.2011 e alla rinuncia al grado di privilegio conseguente alle ipoteche giudiziali iscritte. Qualora in sede di definitivo controllo la Procedura avesse a riscontrare alcune diverse marginali differenze, l'importo risulterà adeguato".

Rileva il Collegio che pure l'attestatore (catt. [redacted]) nella relazione ex art. 161 l. fall. prodotta con la modifica depositata il 19.3.2012 (V. pag. 6 e 7 e pag. 12) ha espresso la valutazione di fattibilità del piano concordatario sulla base della suindicata condizione.

Orbene ritiene il Collegio che, come segnalato dal Commissario giudiziale nella relazione ex art. 180 l. fall. e nell'integrazione del 24.9.2012, è venuto a mancare un fatto costitutivo del piano concordatario votato in quanto la società debitrice non ha prodotto entro il giudizio di omologa "sede del definitivo controllo" (V. pag. 5 integrazione alla proposta di concordato preventivo del 19.3.2012), le rinunce da parte di tutti gli istituti di credito (f) agli interessi sull'ammontare dei crediti vantati a far tempo dal 18.8.2011 e [redacted] al grado di privilegio conseguente alle ipoteche giudiziali iscritte.

Partanto risulta che è venuto a mancare l'elemento fondamentale e costitutivo del piano concordatario proposto dalla stessa debitrice.

Né tale elemento è stato successivamente recuperato, atteso che la debitrice nel corso del giudizio di omologa da ultimo per l'udienza del 9.11.2012 ha prodotto solo rinunce di alcuni istituti di credito, e tra essi solo alcuni istituti hanno aderito alla rinuncia agli interessi e al privilegio conseguente alle ipoteche giudiziali nella misura indicata dalla debitrice nella proposta. Va poi sottolineato che, fatta eccezione per [REDACTED] s.p.a e per CASSA RURALE ED [REDACTED] gli istituti di credito aderenti risultano aver condizionato la loro rinuncia all'analogo comportamento degli altri istituti di credito interessati.

Pertanto la condizione posta dalla stessa debitrice non si è concretizzata.

In particolare dall'esame delle osservazioni di aggiornamento depositate da ENTE s.r.l in data 18.10.2012 e viste le rinunce da ultimo prodotte dalla debitrice risulta che in effetti la debitrice non ha ottenuto da tutti gli istituti di credito la rinuncia agli interessi successivi alla data del 18.6.2011 e alle ipoteche giudiziarie (è sufficiente evidenziare che è mancata la rinuncia da parte del BANCO DI BRESCIA portatore di credito privilegiato per effetto di ipoteca giudiziale e che [REDACTED] di [REDACTED] ha rinunciato solo nella misura del 50% e non del 100% all'ipoteca giudiziale) e quindi non può dirsi avverata

la condizione a cui risulta subordinata la fattibilità del piano.

Risulta infatti documentato quanto segue:

1) che BANCA POPOLARE [redacted] ha aderito solo in parte alla proposta nei seguenti termini: (i) quanto al privilegio derivante dall'ipoteca giudiziaria la banca ha limitato la rinuncia al privilegio solo per il 50% del credito garantito da ipoteca (mentre la proposta prevedeva la rinuncia nella misura del 100%); (ii) quanto agli interessi sui crediti assistiti da ipoteca volontaria vi ha rinunciato dal 18.8.2011;

2) che [redacted] ha aderito alla proposta senza condizioni nei seguenti termini: (i) quanto al privilegio derivante dall'ipoteca giudiziaria la banca ha rinunciato al privilegio nella misura richiesta del 100% del credito garantito da ipoteca giudiziaria come da proposta; (ii) quanto agli interessi legali maturati sui crediti ipotecari assistiti da ipoteca volontaria vi ha rinunciato dal 18.8.2011;

3) che CASSA RURALE [redacted] ha aderito alla proposta senza condizioni nei seguenti termini: quanto agli interessi vi ha rinunciato dal 18.8.2011 evidenziando che il credito è assistito da ipoteca volontaria;

4) CASSA [redacted] ha aderito alla proposta condizionando la rinuncia ad analogo atteggiamento di tutti

gli altri istituti di credito che vantino un credito assistito da ipoteca volontaria nei seguenti termini: quanto agli interessi vi ha rinunciato dal 18.8.2011;

5) BANCA [REDACTED] (Società gestione crediti SA) ha aderito alla proposta condizionando la rinuncia ad analogo atteggiamento di tutti gli altri istituti di credito che vantino un credito assistito da ipoteca volontaria nei seguenti termini: quanto agli interessi vi ha rinunciato come da proposta dal 18.8.2011;

5) [REDACTED] ha aderito alla proposta condizionando la rinuncia ad analogo atteggiamento di tutti gli altri istituti di credito che vantino un credito assistito da ipoteca volontaria nei seguenti termini: quanto agli interessi legali vi ha rinunciato dal 18.8.2011;

6) BANCA [REDACTED] ha aderito alla proposta condizionando la rinuncia ad analogo atteggiamento di tutti gli altri istituti di credito nei seguenti termini: quanto al credito ipotecario relativo alle quote del mutuo fondiario ha rinunciato agli interessi contrattuali maturati sino al 31.12.2011 oltre agli interessi legali sino alla data di vendita dei caspiti cauzionati;

7) BANCA [REDACTED] ha aderito alla proposta condizionando la rinuncia ad analogo atteggiamento di tutti gli altri istituti di credito e solo parzialmente limitando la rinuncia temporaneamente al riparto

integrale entro il 31.12.2012 (rinuncia limitata agli interessi maturati dopo il 19.6.2011 evidenziando che il credito è assistito da ipoteca volontaria).

Infine il BANCO [redacted] non ha espresso alcuna rinuncia.

In conclusione la proposta di concordato preventivo (fondata sulla proposta concordataria di cui al ricorso e alla modifica definitiva del 19.3.2012 "quinta integrazione") non può essere omologata non essendoci realizzate le condizioni indicate nella stessa proposta.

Non sussistono le condizioni di legge per l'approvazione della proposta concordataria da parte del Collegio ai sensi dell'art. 180, comma 3, prima parte, l.fall.

I suindicati motivi risultano assorbenti rispetto agli ulteriori rilievi evidenziati dal Commissario Giudiziale (mancanza attuale di liquidità per far fronte con regolarità alle spese correnti, quali spese condominiali ed IMU con conseguente probabile aggravio del passivo determinato da interessi e sanzioni).

Le spese del giudizio restano a carico della società debitrice ricorrente [redacted]

Ha disposta a cura della Cancelleria la pubblicazione del presente decreto ai sensi dell'art. 17 l.fall. al debitore e al Commissario giudiziale, che provvederà a darne

notizia ai creditori, ai sensi dell'art. 180 comma 5 l. Fall. .

P.Q.M.

Il Tribunale di Vicenza definitivamente pronunciando nel giudizio di omologazione del concordato preventivo proposto dalla società [redacted] così provvede:

rigatta il concordato preventivo di cui all'indicata proposta /

dispone la pubblicazione del decreto ex art. 17 l. F. e la comunicazione, a cura della Cancelleria, al debitore, nonché al Commissario Giudiziale .

Si comunichi.

Così deciso in Vicenza il 10 gennaio 2013

Il Giudice zel.  
(dott. [redacted] CAZZOLA)

Il Presidente

(dott. [redacted])

